

COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA' DEI CONSULENTI DEL LAVORO

REGOLAMENTO

Commissione Pari Opportunità Provinciale (approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale dei Consulenti del Lavoro di Venezia con delibera n. 86 del 06/11/2024)

ART. 1 (ISTITUZIONE)

- 1.È istituita presso il Consiglio Provinciale dei Consulenti del Lavoro di Venezia la Commissione Pari Opportunità dei Consulenti del Lavoro della Città Metropolitana di Venezia.
- 2. Tale Commissione è un organismo permanente, che si propone di contribuire all'effettiva attuazione dei principi di uguaglianza e di parità tra cittadini, sanciti dagli articoli 3 e 37 della Costituzione, anche mediante l'attuazione di "azioni positive" ai sensi del D.Lgs n. 198 dell'11 aprile 2006, (Codice delle pari opportunità) e della Legge n.164 del 22/6/90, Legge n.125 del 10/4/91, Legge n. 4 del 15/1/2021, e Legge n. 162 del 5/11/2021.

ART.2 (SCOPO E FUNZIONI)

- 1. La Commissione:
- -promuove attività di studio, ricerca, documentazione;
- -avanza proposte di azioni positive;
- -interviene sulle politiche settoriali del Consiglio allo scopo di valorizzare la visione di genere e delle pari opportunità territoriali e generazionali nell'azione del Consiglio Provinciale;
- svolge compiti di informazione, sensibilizzazione e diffusione di una visione di genere e delle pari opportunità nelle realtà lavorative della professione di Consulente del Lavoro.
- 2. La Commissione, inoltre, individua, predispone e coordina progetti di studio su temi di particolare interesse; favorisce la costituzione di reti di relazioni con le associazioni, gli organismi di Parità e i soggetti che operano a livello locale, provinciale, regionale e nazionale per una piena affermazione della cultura di genere e delle pari opportunità generazionali e territoriali.
- 3. Lavora in costante collegamento con il Consiglio Provinciale, promuovendo incontri su aspetti specifici interessanti la realtà territoriale delle pari opportunità o su tematiche che coinvolgano le categorie professionali, economiche, imprenditoriali, il mondo della cultura, della scuola e dell'Università.

In particolare, la Commissione ha il compito di elaborare e formulare proposte in ordine a:

- a) Promozioni e svolgimento di indagine e ricerche sugli aspetti più rilevanti della condizione femminile e dei giovani professionisti sul territorio locale;
- b) Raccolta e diffusione dei risultati delle indagini e ricerche di cui al punto precedente e di ogni altra documentazione prodotta in merito, anche attraverso l'organizzazione di incontri, convegni, seminari, pubblicazioni;
- c) Sollecitazione di iniziative nel settore della formazione, qualificazione e riqualificazione professionale tendenti a realizzare l'effettiva parità;
- d) Espressione di pareri sugli atti amministrativi di competenza delle Amministrazioni locali che abbiano rilevanza diretta o indiretta sulla condizione femminile e quella giovanile;
- e) Indicazione per la redazione dei documenti di programmazione delle Amministrazioni locali per la previsione di specifiche provvidenze o vantaggi in favore delle donne e dei giovani professionisti.

ART.3

(COMPOSIZIONE della COMMISSIONE e DURATA)

- 1. La Commissione è composta da almeno 3 componenti, nominati dal Consiglio Provinciale, il/la Coordinatore/Coordinatrice della Commissione dovrà essere un/una componente del Consiglio Provinciale.
- 2. La Commissione sarà composta in modo da garantire una rappresentanza di genere equilibrata, promuovendo un ambiente inclusivo.
- 3. La Commissione ha durata pari a quella del mandato elettivo del Consiglio Provinciale e rimane in carica fino a nuova nomina della Commissione, che deve avvenire entro 90 gg. dall'insediamento del nuovo Consiglio Provinciale.
- 4. I Componenti dimissionari o decaduti sono sostituiti dal Consiglio Provinciale tra gli iscritti all'Ordine.

ART.4 (FUNZIONAMENTO)

- 1. La Commissione si riunisce di norma su richiesta del/della Coordinatore/Coordinatrice, o qualora lo richieda almeno un terzo dei componenti.
- 2. Per la validità delle sedute è necessario siano presenti la maggioranza dei Componenti. Le decisioni vengono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
- 3. Le riunioni hanno luogo, di norma, presso la sede del Consiglio Provinciale.
- 4. Qualora un/una componente la Commissione sia assente ingiustificato per tre volte consecutive, è dichiarato decaduto.
- 5. La Commissione svolge la propria attività anche attraverso la formazione di gruppi di lavoro, composti ai sensi del successivo art. 7, cui possono essere attribuiti compiti specifici.
- 6. Non è previsto alcun compenso per la partecipazione alla Commissione.

ART.5

(COORDINATORE/ DELLA COMMISSIONE)

- 1. Il/La Coordinatore/Coordinatrice della Commissione relaziona al Consiglio Provinciale sullo stato dei lavori, rappresenta la Commissione nei rapporti con l'esterno; convoca la Commissione e predispone l'ordine del giorno delle sedute.
- 2. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta dei voti espressi dai presenti, a scrutinio palese, a meno che non si deliberi sulle persone.

2

3. Ogni riunione viene verbalizzata; il verbale contiene le presenze, gli argomenti trattati, le decisioni assunte e deve essere letto e approvato nella medesima seduta.

ART. 6 (RISORSE)

- 1- La Commissione non ha un proprio bilancio e può usufruire, per le proprie riunioni, dei locali messi a disposizione dal Consiglio Provinciale.
- 2- La Commissione, entro il mese di settembre di ogni anno, definisce il programma generale delle attività e lo sottopone all'approvazione del Consiglio Provinciale.
- 3- Per il funzionamento della Commissione il Consiglio Provinciale mette a disposizione il personale e le dotazioni strumentali necessarie.

ART. 7 (GRUPPI DI LAVORO)

1- La Commissione svolge la propria attività anche tramite gruppi di lavoro. I gruppi di lavoro sono istituiti dalla Commissione che ne definisce i compiti, la durata e le modalità di funzionamento, e sono composti da almeno un componente della Commissione Pari Opportunità, che lo coordina, scelto sulla base delle proprie competenze e disponibilità.

I gruppi di lavoro riferiscono direttamente ed esclusivamente alla Commissione.

ART.8

(CONSIGLI PROVINCIALI CON ESIGUO NUMERO DI ISCRITTI)

1. (Istituzione e delibera Commissione Interprovinciale/Regionale)

- 1.1 Qualora non risulti un numero di nominativi sufficiente a comporre la Commissione Pari Opportunità Provinciale, è istituita la Commissione Pari Opportunità Interprovinciale/Regionale dei Consulenti del Lavoro.
- 1.2 Il Regolamento della Commissione è approvato con deliberazione dei Consigli Provinciali dei Consulenti del Lavoro aderenti.

2. (Composizione della Commissione Interprovinciale/Regionale e durata)

- 2.1 La Commissione è composta da almeno 3 componenti, che garantiscano una rappresentanza di genere equilibrata, nominati dai Consigli Provinciali, il/la cui Coordinatore/Coordinatrice della stessa dovrà essere un/una consigliere dei Consigli Provinciali.
- 2.2 La Commissione ha sede presso il Consiglio Provinciale dei Consulenti del Lavoro stabilito dai Consigli Provinciali.
- 2.3 La Commissione ha durata di 3 anni e rimane in carica fino a nuova nomina della Commissione, che deve avvenire entro 60 gg. dalla scadenza.
- 2.4 I Componenti dimissionari o decaduti sono sostituiti, entro 60 giorni, dal rispettivo Consiglio Provinciale tra i consiglieri o gli iscritti all'Ordine Provinciale (a seconda della carica rivestita nella Commissione).

3. (Funzionamento della Commissione Interprovinciale/Regionale)

- 3.1 La Commissione si riunisce di norma su richiesta del/della Coordinatore/Coordinatrice, o qualora lo richiedano almeno due terzi dei componenti.
- 3.2 Per la validità delle sedute è necessario siano presenti la maggioranza dei Componenti. Le decisioni vengono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

- Le riunioni hanno luogo, di norma, presso la sede del Consiglio Provinciale stabilito dai Cpo.
- 3.3 Qualora un componente della Commissione sia assente ingiustificato per tre volte consecutive, è dichiarato decaduto, salvo comprovate motivazioni di natura personale.
- 3.4 La Commissione svolge la propria attività anche attraverso la formazione di gruppi di lavoro, cui possono essere attribuiti compiti specifici, secondo quanto stabilito al successivo punto 6.
- 3.5 Non è previsto alcun compenso per la partecipazione alle Commissioni.

4. (Coordinatore/Coordinatrice della Commissione Interprovinciale / Regionale)

- 4.1 Il/La Coordinatore/Coordinatrice della Commissione rappresenta la Commissione nei rapporti con l'esterno, convoca la Commissione, predispone l'ordine del giorno delle sedute e relaziona ai Consigli Provinciali aderenti trasmettendo i verbali delle sedute di Commissione sullo stato dei lavori.
- 4.2 Le deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta dei voti espressi dai presenti, a scrutinio palese, a meno che non si deliberi sulle persone.
- 4.3 Ogni riunione viene verbalizzata; il verbale contiene le presenze, gli argomenti trattati, le decisioni assunte e deve essere letto e approvato nella medesima seduta.

5. (Risorse della Commissione Interprovinciale / Regionale)

- 5.1 La Commissione non ha un proprio bilancio e può usufruire, per le proprie riunioni, dei locali messi a disposizione dal Consiglio Provinciale stabilito dai Cpo.
- 5.2 La Commissione, entro il mese di settembre di ogni anno, definisce il programma generale delle attività e lo sottopone all'approvazione dei Consigli Provinciali.
- 5.3 Per il funzionamento della Commissione il Consiglio Provinciale presso cui è stabilita la sede mette a disposizione il personale e le dotazioni strumentali necessarie.

6. (Gruppi di lavoro della Commissione Interprovinciale / Regionale)

6.1 La Commissione svolge la propria attività anche tramite gruppi di lavoro. I gruppi di lavoro sono istituiti dalla Commissione che ne definisce i compiti, la durata e le modalità di funzionamento, e sono composti da almeno un/una componente della Commissione Pari Opportunità, che lo coordina, scelto/a sulla base delle proprie competenze e disponibilità. I gruppi di lavoro riferiscono direttamente ed esclusivamente alla Commissione.

Il regolamento di cui sopra entrerà in vigore a partire dal 15 novembre 2024.